



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8927 del 2019, proposto da

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Tribunale di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi entrambi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ██████████;

per

- a. l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione sull'istanza di inclusione della società ricorrente nell'elenco dei gestori che hanno allestito la sala d'aste;
- b. la condanna dell'amministrazione a concludere con un provvedimento espresso il procedimento di inclusione della società ricorrente nell'elenco dei gestori che hanno allestito la sala d'aste, avviato con nota prot. 10701 del 12 luglio 2018;
- c. in via subordinata, la condanna dell'amministrazione a procedere a regolare gara d'appalto, ovvero affidamento diretto mediante predisposizione di elenchi di gestori e successiva selezione mediante rotazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ██████████ e di Ministero della Giustizia e di Tribunale di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. ██████████ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'odierno esame la società ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall'amministrazione sulla propria istanza, nonché la condanna dell'amministrazione a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato dal Tribunale di Roma con nota prot. 10701 del 12 luglio 2018. In via subordinata, parte ricorrente domandava la condanna dell'amministrazione a procedere ad affidare il servizio con regolare gara ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. c.c.p.).
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimare. Allo stesso tempo si costituiva in giudizio uno dei controinteressati.
3. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2019 veniva chiamata la sola domanda sul silenzio dell'amministrazione (indicata *sub a.* nell'epigrafe): il Collegio introitava per la decisione tale domanda e la dichiarava inammissibile con sentenza parziale (Tar Lazio, sez. I, 18 dicembre 2019, n. 14535).
4. Le parti si scambiavano ulteriori memorie in vista dell'udienza pubblica del 4 maggio 2022, all'esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Preliminarmente, è necessario chiarire i fatti rilevanti per la decisione.
 - 5.1. La società ricorrente opera nella gestione delle vendite telematiche per conto degli uffici giudiziari essendo iscritta nel relativo registro tenuto dal Ministero della giustizia. Con la nota 12 luglio 2018, prot. 10701 il Presidente del Tribunale di Roma invitava le società operanti nel campo delle vendite giudiziarie a comunicare all'ufficio una serie di dati ed informazioni relativi al servizio prestato ed ai costi domandati; la nota veniva riscontrata dall'odierna ricorrente già il 26 luglio 2018, senza però ricevere alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'amministrazione sino al 6 dicembre 2018, allorquando venivano pubblicate le «istruzioni e specifiche per il professionista delegato» che però non indicavano la società ricorrente quale soggetto cui potessero essere affidati incarichi.
 - 5.2. In un successivo incontro con il Presidente della IV sezione civile del Tribunale di Roma veniva chiarito alla società che essa era carente dei requisiti domandati da una comunicazione del Presidente della Corte di Appello del 2018, risultando così impossibile procedere agli affidamenti. La ricorrente, allora, si rendeva disponibile a far ispezionare le proprie sale d'asta, ma l'amministrazione rilevava ulteriori irregolarità, mai dedotte prima (errata indicazione dell'indirizzo sul sito *internet*, mancata conferma del prezzo di gestione, necessità di conferma dell'interesse).
 - 5.3. Avendo ottemperato anche alle cennate richieste e non avendo ricevuto ulteriore riscontro da parte dell'amministrazione, la società proponeva l'odierno ricorso avverso il silenzio. Nondimeno, dopo la presentazione dell'impugnativa, il Presidente del Tribunale di Roma adottava la nota 19 luglio 2019, n. 10439, con la quale si rappresentavano le ragioni per le quali i giudici dell'esecuzione non nominavano la ██████████ quale professionista per l'espletamento delle procedure di vendita: in particolare, oltre alla differente esperienza, rilevavano in maniera determinante le condizioni economiche praticate.
 - 5.4. Quest'ultimo atto veniva gravato dall'odierna ricorrente nel distinto procedimento iscritto al Rg 11801/19 e definito da questo Tribunale con sentenza declaratoria dell'inammissibilità della domanda, trattandosi di una nota contenente «*mere affermazioni di scienza: da qui l'inammissibilità della relativa impugnazione per mancanza di concreto interesse ad agire della ricorrente, la quale non potrebbe ottenere, dall'annullamento di tale nota, alcun effetto utile*» (Tar Lazio, sez. I, 5 maggio 2022, n. 4658 – risulta ancora pendente appello al Consiglio di Stato).
6. Conclusa l'esposizione dei fatti, è possibile passare allo scrutinio delle due domande *sub b.* e *sub c.* sopra indicate, non definite con la ricordata sentenza parziale.
7. Principiando con la domanda di condanna dell'amministrazione a concludere con un provvedimento espresso il procedimento di inclusione della società ricorrente nell'elenco dei gestori che hanno allestito la sala d'aste, avviato con nota prot. 10701 del 12 luglio 2018, va osservato come essa si presenti infondata.
 - 7.1. Invero, la nota non costituisce in alcun modo l'atto di avvio di un procedimento ad evidenza pubblica, trattandosi di una mera comunicazione rivolta alle imprese che gestiscono le procedure telematiche di vendita affinché si adeguino agli *standard* fissati dal Consiglio superiore della magistratura, onde poter esser nominate dai giudici dell'esecuzione. Ne consegue che la domanda di condanna rivolta a questo Tribunale non può essere accolta, non sussistendo un obbligo giuridico di adottare un provvedimento espresso.
8. Quanto alla domanda proposta in via subordinata, ossia la condanna dell'amministrazione a procedere a regolare gara d'appalto, ovvero affidamento diretto mediante predisposizione di elenchi di gestori e successiva selezione mediante rotazione, va osservato che essa non può essere accolta.
 - 8.1. Difatti, l'affidamento della gestione delle vendite telematiche per conto degli uffici giudiziari costituisce un tipico caso di servizio escluso ai sensi dell'art. 17 c.c.p. (sul punto v. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2517, che ampiamente illustra a quali servizi legali sia applichi la disciplina dell'evidenza pubblica). Si tratta, infatti, di un servizio legale svolto sotto la vigilanza di un organo giurisdizionale (cfr. in argomento art. 484 c.p.c.): in altri termini, si tratta di attività giurisdizionale e non amministrativa.
9. L'infondatezza delle domande comporta il definitivo rigetto del ricorso.
10. Le spese, stante l'assoluta originalità della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Matthias ViggianoIL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO